

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **67/1989** (ECLI:IT:COST:1989:67)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **09/02/1989**

Deposito del **23/02/1989**; Pubblicazione in G. U. **01/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15159**

Atti decisi:

N. 67

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Cerino Neda, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Cerino Neda e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20 gennaio 1988 (R.O. n. 283/1988), nel procedimento promosso da Cerino Neda contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad ottenere la condanna del convenuto alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo a titolo di indennità premio di servizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, in quanto interpretato come non applicabile in caso di tardivo pagamento dei crediti previdenziali, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione verificandosi disparità di trattamento tra crediti retributivi e crediti previdenziali e venendo meno la funzione soddisfattoria dei bisogni del lavoratore che svolgono i trattamenti di fine rapporto;

che la parte privata costituitasi nel giudizio, ha concluso per l'accoglimento della questione, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata da questa Corte, con sentenza n. 408 del 1988, non fondata nei sensi di cui in motivazione;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.